



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 24.10.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di gara referto relativo alla gara territoriale "1^a Prova Coppa Campania" svoltasi presso il C.S.B. "Jump" di Via Caserta snc – Bellissi (SA) sino al giorno 12.11.2017;
- nel predetto referto veniva lamentato che il giocatore VOCCIA Elio, durante l'incontro con il sig. PEPE contestava le decisioni dell'arbitro MASALA Antonio polemizzando con lo stesso e con il proprio avversario manteneva un comportamento poco sportivo;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*";
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "*[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni*

elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico";

- i comportamenti denunciati nell'esposto di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di dell'arbitro di gara e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "1^a Prova Coppa Campania" svoltasi presso il C.S.B. "Jump" di Via Caserta snc – Bellissi (SA) sino al giorno 12.11.2017, riportate nel referto del Direttore di gara, denunciano un comportamento non tollerabile da parte del giocatore VOCCIA Elio nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive, nei confronti di un avversario ed alla presenza di pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta VOCCIA Elio, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti degli avversari e di un organo federale.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del giocatore VOCCIA Elio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.



Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. VOCCIA Elio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Bisogna però tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, della assoluta mancanza di respiscenza dell’atleta VOCCIA Elio che non ha chiesto scusa e non si è giustificato dei fatti così come refertati.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 42 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell’art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore VOCCIA Elio al pagamento dell’ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica che ai sensi dell’art. 44.5 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell’ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comunque fino al momento dell’avvenuto pagamento, comporta per il tesserato VOCCIA Elio la sospensione della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell’art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell’art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all’atleta VOCCIA Elio in relazione alla gara di cui in narrativa.

- ordina, ai sensi dell’art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S.,



qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta VOCCIA Elio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che l'atleta, ove inottemperante alla restituzione dei premi, sarà condannato alla sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato VOCCIA Elio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 13 dicembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ROSSO', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract, with a large loop on the left side.